

Associazione culturale “Orizzonte degli Eventi”

Statuto

I – DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "Orizzonte degli Eventi".

L'ubicazione della sede è in Via Mafalda di Savoia 50 – 29100 Piacenza. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

Art.3 - Scopo e finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone di promuovere e diffondere la conoscenza del fantastico e del gioco di società.

A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- Creare uno spazio per lo svolgimento di attività ludiche e di intrattenimento.
- Organizzare, sollecitare e favorire eventi ludici.
- Organizzare, sollecitare, favorire conferenze e/o cineforum.
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare il fine dell'associazione.
- Collaborare con i media e le altre associazioni dislocate sul territorio.
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati.
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati.
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti.
- b) contributi di privati.
- c) quote associative.
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti.

- e) contributi di organismi internazionali.
- f) donazioni e lasciti testamentari.
- g) rimborsi derivanti da convenzioni.
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali.
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.5 - Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S'impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 6 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata direttamente ai soci.

Il pagamento della quota associativa è annuale, nel caso il socio non ritenesse di rinnovare l'associazione è libero di farlo senza alcun obbligo.

III - I SOCI

Art.7 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari;
- e) Soci Ospiti.

- Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

- Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

- I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore al doppio della quota dei Soci Ordinari.

- Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

- Sono Soci Ospiti tutti coloro che, invitati da un socio Ordinario, una ed una sola volta, per la durata massima di due mesi, intendono usufruire dei mezzi e delle iniziative dell'associazione a titolo gratuito. I soci Ospiti non hanno diritto di voto in assemblea.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art.8 - Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla partecipazione ai tornei e ai cineforum organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi centoventi giorni per l'Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenti.

Art.9 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari e Soci Ospiti;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art.10 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda su apposito modulo; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

E' facoltà del consiglio direttivo non accettare un socio dandone una motivazione per iscritto.

Art.11 - Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso, su delibera del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale.
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto nei regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci;
- d) per comportamento scorretto o lesivo nei confronti degli altri soci o delle proprietà dell'associazione.

L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, un consiglio dei ProbiViri ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V – ASSEMBLEA

Art.13 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 7.

Art.14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) Sul bilancio di previsione;
- c) Sul termine per il pagamento della quota associativa;
- d) Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o del consiglio dei ProbiViri;
- e) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 15).

Art.15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci Ordinari ed equiparati;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art.16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale oppure presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati, se comunicata. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno. E' validamente costituita anche l'assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

Art.17 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa

presenza obbligatoria di un membro del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio ha la facoltà di delegarne un altro di sua scelta presso l'assemblea, la delega deve essere fatta per iscritto o in modo chiaro ed evidente e deve essere consegnata al Consiglio Direttivo prima o durante l'assemblea. L'assemblea ha facoltà di rifiutare una delega che non sia chiara ed evidente.

Art.18 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) consiglieri di cui, se possibile, almeno tre soci Fondatori. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione ed è rieleggibile anche più volte. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 8). Per farlo deve presentare domanda prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. Se candidati, verranno sempre comunque eletti i tre soci Fondatori con il maggior numero di voti. In caso di parità conta l'anzianità di associazione e in caso di ulteriore parità l'anzianità fisica. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art.20 - Competenze del Consiglio

Il consiglio è investito dai più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente e può decidere il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali dell'Associazione o sia strumentale o connesso al loro perseguimento.

Il consiglio gestisce il patrimonio dell'associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali e ne rende conto annualmente all'assemblea.

La carica di consigliere è gratuita.

Art.21 - Rappresentanza del Consiglio

Il Consiglio ha il potere di rappresentanza anche processuale dell'Associazione nei confronti dei terzi e può compiere in nome e per conto di essa tutti gli atti ai quali si estende la capacità giuridica dell'Associazione senza alcuna limitazione.

Le eventuali modificazioni, limitazioni o la revoca dei poteri di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi di buona fede.

Art.22 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali

informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

VIII – NORME FINALI

Art.23 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- 1 se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 3;
- 2 su delibera dell'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie fra soci oppure fra questi e l'Associazione o uno dei suoi organi, relative alla interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto, ivi compresa le impugnazioni delle delibere di esclusione, saranno deferite in via esclusiva ad un collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo nominato dai primi due, oppure in caso di disaccordo dal Consiglio Direttivo, salvo conflitto d'interessi.

Il Collegio Arbitrale deciderà ex bono et aequo e senza formalità di procedura. Il suo lodo è inappellabile.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Fin tanto che non venga trovata un'adeguata sede sociale, i locali della sede indicata nello statuto non sono liberamente accessibili ai soci.
- Fino a nuova disposizione non saranno accettati soci minorenni. Fanno eccezione i figli minorenni dei soci a patto che, durante gli eventi sociali, siano sottoposti all'attenzione costante e vigile dei genitori e che non rechino disturbo.
(Aggiunta con delibera assembleare del 16/12/2008)